

PIERO GUALTIERI

*SOGGETTO PASSIVO, PERSONA OFFESA DAL REATO:
PROFILI DIFFERENZIATI*

Se nei primi l'interesse offeso appartiene a soggetti ben indentificabili (come avviene nell'omicidio, nel furto o nel peculato), nei secondi non risulta facile individuare un bene giuridico "afferrabile" leso, poichè essi violano interessi spettanti a complessi organismi sociali, presi in considerazione solo ai fini della legge penale (reati contro il buon costume, il sentimento religioso, la pietà dei defunti, l'incolumità pubblica).

Ci si è, quindi, domandati se possa essere riconosciuta la qualifica di soggetto passivo alle collettività che non godono di personalità giuridica, come la famiglia, la società e le comunità di Stati internazionali.

Hanno dato una risposta affermativa al quesito coloro i quali ritengono che il diritto penale, pur non tutelando espressamente queste collettività, attribuisca loro tuttavia la titolarità di interessi giuridici (9).

Emblematico sarebbe il caso della famiglia, che non gode di diritti propri, ma è portatrice di interessi giuridici distinti, rispetto ai terzi, da quelli di ciascuno dei suoi componenti, e diviene così legittimata a proteggere sia i diritti privati di famiglia dei singoli membri, sia, insieme ad essi e al di sopra di essi, i beni e gli interessi della società familiare di fronte agli estranei, trasformandoli in beni e interessi giuridici propri della famiglia, considerata come una collettività non personificata di determinati individui legati da vincoli giuridici reciproci (10).

In senso contrario si è osservato, invece, che la correlazione tra interessi penalmente tutelati e soggetti aventi personalità giuridica anche in altri settori del diritto, comporta che titolari dell'interesse penalmente protetto nei reati vaghi sono lo Stato o la persona fisica o giuridica che risente in concreto della lesione o della messa in pericolo provocata dall'agente (11).

Occorre, inoltre, rilevare che molti dei beni giuridici tutelati dal codice Rocco sono oggi ritenuti superati ed occorre operare una interpretazione evolutiva per adeguarli ad una sistematica costituzionalmente orientata.

La dottrina prevalente sostiene, infatti, che la costituzione vincoli il legislatore a strutturare i reati come forma di offesa a un bene giuridico (12) e la stessa Corte costituzionale ha affermato che se può discutersi sulla costituzionalizzazione del principio di offensività, rappresenta canone unanimemente accettato che lo stesso principio debba reggere ogni interpretazione di norme penali e il giudice sia obbligato ad apprezzare alla sua stregua se la condotta dell'agente sia priva di qualsiasi idoneità lesiva concreta e si collochi quindi al di fuori dell'area penalmente rilevante (13).

In proposito, ci sembra possa notarsi che, in alcuni casi, e specialmente nei reati di pericolo, manchi una specifica persona contro cui l'offesa

possa dirigersi (ad esempio, nel delitto di atti osceni in luogo pubblico), ragion per cui non appare essenziale ad integrare la fattispecie l'esistenza in concreto di un particolare soggetto passivo: l'oggetto giuridico dei reati vaghi o vaganti non può dunque, essere un bene generico della società, ma i particolari beni o interessi degli individui o enti, lesi o messi in pericolo, e quindi soggetti passivi sono coloro che possono ricevere un pregiudizio dal comportamento penalmente illecito.

Nei reati senza soggetto passivo (ostativi e di scopo), infine, assume rilievo non tanto la lesione di un bene giuridico, quanto l'interesse dello Stato a non consentire determinati comportamenti: in altri termini, il fatto è incriminato in vista di uno scopo assunto come proprio e rilevante dallo Stato, al fine di prevenire il realizzarsi di azioni effettivamente lesive o pericolose, senza che vi sia l'offesa di un interesse specifico di alcuno (14).

Sulla scorta dell'affermato carattere pubblicistico del diritto penale e della pena, non ragguagliabili ad una vendetta privata o ad un risarcimento del danno, l'offensività della condotta è stata altresì individuata nella violazione dell'interesse pubblico dello Stato ad evitare la perpetrazione dei reati, nei quali sarebbero ravvisabili due oggetti giuridici e due soggetti passivi: nella fattispecie criminosa si dovrebbero, allora, distinguere un oggetto giuridico "speciale", costituito dal particolare bene - interesse che il fatto incriminato lede o espone a pericolo, e un oggetto giuridico "generale", rappresentato dall'ordine giuridico tutelato dallo Stato. Si realizzerebbe così un'offesa rivolta, sia ai singoli soggetti che di volta in volta vedono leso o messo in pericolo un proprio interesse personale, sia all'interesse che lo Stato ha affinché non vengano realizzati quei comportamenti ritenuti tanto dannosi socialmente, da avere ad essi collegato una sanzione penale: lo Stato deve conseguentemente essere considerato come titolare dell'interesse pubblico alla non commissione dei fatti vietati e, in quanto tale, "soggetto passivo costante" del reato, distinto dal "soggetto passivo particolare o eventuale", titolare dell'interesse la cui offesa costituisce l'essenza del reato (15).

Altri, pur riconoscendo l'esattezza dogmatica di tale impostazione, osservano che essa non trova nel codice penale precisi riscontri normativi, anche se ciò potrebbe essere dovuto al fatto che nell'analisi del reato è sempre emerso l'interesse leso del singolo, mentre solo in tempi più recenti è venuto in luce l'interesse dello Stato nella previsione e punizione dei fatti che costituiscono reato (16).

Si è, per contro, eccepito che l'interesse alla non commissione dei fatti vietati non è un vero e proprio oggetto giuridico, ma è la *ratio* del divieto penale (lo Stato non tutela l'interesse all'osservanza dei suoi coman-

di) (17) e che l'assunzione dello Stato a soggetto passivo costante di ogni illecito penale si riduce ad una enunciazione teorica priva di effettiva rilevanza ai fini dell'applicazione delle norme penali (18).

È, viceversa, pacifica la sussistenza dei c.d. reati plurioffensivi, che ricorrono allorquando la condotta criminosa lede o mette in pericolo contemporaneamente due o più interessi penalmente tutelati con la stessa norma (19).

Essi comprendono due tipi fondamentalmente diversi di fattispecie, cioè i reati che offendono interessi complessi di un medesimo soggetto, e quelli che offendono una pluralità di interessi, ciascuno dei quali, svincolato dagli altri, fa capo ad un soggetto differente (20).

Orbene, a nostro modo di vedere la presenza di reati senza soggetto passivo induce a ritenere preferibile la tesi della individuazione nel reato di un "soggetto passivo costante", rappresentato dallo Stato, e di un "soggetto passivo particolare", titolare dell'interesse, appunto particolare, leso dall'illecito.

Ma, in proposito, è necessario ricordare che le norme penali tendono frequentemente a difendere beni-interessi molteplici e complessi (distinguibili in prevalenti e accessori), sicchè, accanto a quello che può considerarsi l'oggetto principale della tutela, ne esistono e ne vengono riconosciuti altri, che, pur offesi con l'aggressione al bene giuridico prevalente, godono tuttavia di una propria autonoma protezione, come avviene nei delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o, più in generale, nella categoria dei reati che comunque offendono il patrimonio (21).

Pertanto, soggetto passivo particolare principale del reato è la persona fisica o giuridica o la collettività di individui titolare di quel bene - interesse principale (o prevalente) che deve risultare offeso affinché venga integrato l'illecito penale: soggetto passivo secondario è invece il portatore di un interesse concorrente o accessorio rispetto a quello principale, che assume un proprio autonomo rilievo solo relativamente al verificarsi di una siffatta situazione.

Occorre ora vedere se la nozione di persona offesa sia riconducibile ad uno dei concetti di soggetto passivo sopra elaborati e se sia dunque divisibile l'opinione maggioritaria di una coincidenza fra i due concetti.

Già in passato era stata prospettata una differenziazione, individuando la persona offesa in colei che soffre, in conseguenza del reato, la violazione di un proprio interesse penalmente protetto, mentre soggetto passivo sarebbe il titolare immediato e diretto dell'interesse tutelato dalla norma

penale (22).

Questo criterio di valutazione appare, però, insoddisfacente, poichè, se consente di estendere la qualità di persona offesa a colui che abbiamo sopra definito soggetto passivo accessorio, presenta anche il difetto di considerare soggetto passivo soltanto il titolare dell'interesse principale tutelato dalla norma penale.

In ordine al reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (art. 3, n. 8 legge 20 febbraio 1958, n. 75), si è affermato in giurisprudenza che la prostituta non è persona offesa dal reato, poichè l'interesse protetto dalla norma penale è quello dello Stato al rispetto del buon costume e della pubblica moralità, ma è soggetto passivo, essendo la persona in relazione alla quale il delitto viene commesso: tale orientamento è da considerare tuttavia errato, in quanto la prostituta non è certamente titolare del bene-interesse protetto dalla norma e dunque non può essere considerata soggetto passivo del reato (23).

Ai fini della comparazione fra le due nozioni appare utile rilevare che il codice penale adotta l'espressione "persona offesa dal reato" nel libro I, titolo II, capo IV, ove, sotto questa rubrica, disciplina alcune condizioni di procedibilità, quali la querela, la richiesta e l'istanza (artt. 120-131).

Il codice di procedura penale, a sua volta, inserisce fra i soggetti del processo la persona offesa dal reato, così denominando il titolo IV del libro primo (artt. 90 - 95).

Le norme in esame attribuiscono in via generale alla persona offesa dal reato la titolarità dei poteri, diritti e facoltà a lei riconosciute dalla legge, ed in particolare quelli di impulso delle indagini e di controllo sull'effettivo rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale, quali la presentazione di istanze e memorie (artt. 90 e 406, terzo comma, c.p.p.), l'opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.p.) e le richieste di incidente probatorio (art. 394 c.p.p.) o di avocazione delle indagini (art. 413 c.p.p.).

Stabiliscono, inoltre, il principio della personalità e intrasmissibilità della querela (24) e si preoccupano di assicurarne l'esercizio anche nei casi in cui vi sia un impedimento giuridico ad agire, e a tale fine individuano un soggetto autorizzato ad agire in nome e per conto dell'avente diritto (artt. 120, secondo e terzo comma, 121, 127 e 130 c.p. e 90, secondo e terzo comma, c.p.p.).

Una prima lettura di tali disposizioni sembrerebbe evidenziare che in esse il termine persona offesa sia considerato sinonimo di soggetto passivo: in proposito sono emblematiche le espressioni contenute negli artt. 127 c.p. ("qualora un delitto perseguibile a querela della persona offesa sia com-

messo in danno del Presidente della Repubblica ...”) e, ancor più, 90, terzo comma, c.p.p. (“qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato”).

Senonchè, a ben vedere, questo assunto soffre di alcune importanti deroghe, poichè nei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume o in quelli contro l'onore, gli artt. 543 e 597, terzo comma, c.p., se “la persona offesa” muore prima che sia decorso il termine per la proposizione della querela, attribuiscono il relativo diritto rispettivamente, ai genitori e al coniuge, e all'adottante, all'adottato e ai prossimi congiunti: e, soprattutto, lo stesso art. 597, terzo comma, riconosce esplicitamente a questi ultimi l'autonoma titolarità del potere di sporgere querela ove sia stata offesa la memoria del defunto.

Nelle ipotesi indicate siamo certamente oltre il caso della rappresentanza, poichè le iniziative processuali assunte da tali soggetti non sono suscettibili di riverberare alcun effetto giuridico sul defunto ed attengono, dunque, esclusivamente alla loro sfera personale.

Nè ci pare che costoro possano essere considerati soggetti passivi in dipendenza del fatto che gli indicati reati coinvolgerebbero di riflesso anche la comunità familiare (25), poichè, se ciò fosse esatto, il diritto di querela avrebbe dovuto essere loro riconosciuto pure durante la vita del congiunto deceduto. Il che non è.

Esistono, conseguentemente, ipotesi in cui il diritto di querela, normativamente attribuito alla persona offesa dal reato, è esercitato da chi non è titolare del bene-interesse leso dal reato e non può pertanto assumere la qualifica di suo soggetto passivo: sicchè i due termini non sono affatto equivalenti.

Inoltre, il nuovo codice di procedura penale disciplina sotto il titolo “persona offesa dal reato” anche gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato e li ammette ad intervenire nel procedimento penale con gli stessi diritti e facoltà attribuiti alla stessa persona offesa, sia pure subordinatamente al consenso di questa: e l'art. 8, sesto comma, della legge 17 maggio 1991, n. 157, riconosce alla Consob l'esercizio degli stessi poteri nei procedimenti penali per i reati previsti dalla legge medesima.

Emerge così evidente come la nozione di persona offesa sia ben più ampia di quella di soggetto passivo del reato, come sopra ricostruita, potendo sì essere riferibile anche al titolare di uno dei beni - interessi lesi dalla condotta criminosa, ma anche a soggetti che non rivestono affatto tale qualificazione.

Appare, dunque, più corretto definire persona offesa dal reato ogni

soggetto al quale l'ordinamento riconosca il potere di rimuovere ostacoli all'esercizio dell'azione penale e di controllare l'effettivo rispetto del principio di sua obbligatorietà assumendo un ruolo di cooperazione e di stimolo all'attività del pubblico ministero (26).

Va, infine, osservato che l'espressione "soggetto passivo del reato" appare tipica del diritto penale sostanziale, ed è quindi riguardabile in chiave statica, mentre quella di "persona offesa" è utilizzata in una prospettiva processuale dinamica, di impulso e di collaborazione all'esercizio e alla prosecuzione dell'azione penale.

2. In dottrina e giurisprudenza si suole distinguere fra danno civile e danno criminale: il primo si riferisce al danno dipendente dalla commissione del reato, ed è l'unico risarcibile mediante un equivalente economico, il secondo è invece il danno che lo Stato - collettività subisce e che trova sanzione nella pena, in altre parole l'offesa necessaria affinché il reato si configuri (27).

Secondo un'autorevole opinione, si dovrebbe distinguere fra un danno immediato (consistente nella lesione o esposizione a pericolo dell'interesse protetto dal diritto), un danno sociale (rappresentato dalla lesione dell'interesse dello Stato al mantenimento delle condizioni della propria esistenza) e un pericolo sociale (individuato nel rischio di futuri reati derivanti da un reato già commesso, ossia la possibilità di recidiva, di vendette private e pubbliche rappresaglie) (28).

Ma, in senso opposto, si è esattamente osservato che il pericolo sociale non può essere assunto a nota caratteristica del reato, poichè esso è di norma assente nei reati minimi e perchè un certo allarme sociale può derivare anche da illeciti extrapenalì: e il danno sociale non può costituire oggetto del reato, pur essendo indubbio che nell'illecito penale esiste sempre, oltre al danno patrimoniale, un danno pubblico o sociale che spiega e giustifica l'intervento dello Stato con la sanzione punitiva (29).

E', dunque, il danno immediato (costituito dall'offesa all'interesse particolare protetto dal diritto) a rappresentare il danno criminale, per la cui configurazione è sufficiente la violazione della legge penale.

Il danno civile nasce, invece, quando, in conseguenza del reato, si verificano a carico di taluno perdite economiche o altri pregiudizi patrimonialmente valutabili, un *quid pluris*, insomma, rispetto alla commissione dell'illecito penale, come è reso palese dalla circostanza che il legislatore ha adottato nell'art. 185 c.p. l'espressione "che abbia cagionato un danno" (30): per esempio, nel caso di omicidio, allorchè i congiunti chiedono il risarcimento, il giudice, nell'accogliere la domanda, non guarda al male proprio di questo

delitto, cioè la privazione della vita (la quale rappresenta un irreparabile *quoddam*), ma alle perdite e ai danni non patrimoniali. E, d'altra parte, l'ora nominato inciso contenuto nell'art. 185 sta a significare che possono esistere anche condotte penalmente sanzionate inidonee a provocare svantaggi civilisticamente rilevanti (31).

Pertanto, danno criminale e danno risarcibile hanno un'estensione che in certi casi può coincidere, in altri divergere; ciò risulta evidente considerando il delitto di lesioni personali, dove il primo consiste nella lesione dell'integrità personale, mentre il secondo riguarda le perdite economiche e le sofferenze morali arrecate alla vittima del reato (spese per cure, mancati guadagni, patimenti fisici e psichici etc.) (32).

Tutto questo comporta che la persona offesa può essere al tempo stesso il soggetto danneggiato se abbia subito in conseguenza del reato una menomazione patrimoniale o non patrimoniale (si pensi alla truffa, nella quale offesa e danno sono addirittura indistinguibili, poichè il secondo rappresenta, com'è stato esattamente osservato, sia l'offesa del bene penalmente protetto, sia il pregiudizio che legittima l'azione civile) (33), ma, parimenti, sono ravvisabili ipotesi in cui tale coincidenza manca (ad esempio, l'omicidio, ove sono i prossimi congiunti dell'ucciso a far valere la pretesa risarcitoria).

Danneggiato e persona offesa (e soggetto passivo) rappresentano, dunque, entità diverse (34).

Esistono, tuttavia, disparità di vedute in ordine all'esatta individuazione del soggetto legittimato ad esperire l'azione civile nel processo penale, attraverso la costituzione di parte civile, che l'art. 74 c.p.p. (con alcune estensioni rispetto all'art. 22 dell'abrogato codice del 1930) attribuisce alla persona alla quale il reato ha arrecato danno (35).

Andando di contrario avviso rispetto alle prevalenti tendenze dottrinarie e giurisprudenziali, inclini a riconoscere tale diritto a chiunque abbia subito un pregiudizio risarcibile ai sensi dell'art. 185 c.p. (36), si è sostenuto che esso spetterebbe esclusivamente al danneggiato che sia al tempo stesso offeso dal reato (37).

Partendo dal contenuto dell'art. 7 del codice di procedura del 1913, per cui l'azione civile esperibile in sede penale apparteneva al "danneggiato od offeso ...", è stato rilevato che i due termini venivano usati per indicare il soggetto passivo e che l'innovazione terminologica del codice Rocco all'art. 22, dove si dichiarava che l'azione civile può essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno, non comportava una diversa interpretazione del presupposto per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, poi-

chè la nuova dizione non veniva costantemente seguita dal codice. Le fattispecie nelle quali l'espressione "danneggiato" è usata in contrapposto ad "offeso" (art. 191, n. 1 e 2 c.p.) (38), andrebbero interpretate nel senso che, oltre all'offesa, debba sussistere anche un danno; ci sarebbe, cioè, una progressione tra offeso e danneggiato come da pericolo a danno (art. 40 c.p.) e il danneggiato sarebbe un offeso che ha subito un danno.

Nell'ambito della stessa prospettazione, si è avanzata anche l'ipotesi che l'espressione "danno" non verrebbe sempre usata per indicare il verificarsi di un pregiudizio civilistico, ma semplicemente per segnalare la direzione dell'attacco ad un bene, vale a dire come espressione corrispondente all'altra, "contro", di cui si serve talvolta il codice (es. art. 577 c.p.).

Infatti, mentre in certi casi l'essere il reato commesso "ai danni" di qualcuno, contrappone il soggetto che ha risentito un danno a quello contro cui l'offesa era diretta, altre volte "offeso" è espressione equivalente a "persona in danno della quale fu tentato o consumato il reato" (art. 539 c.p.): tale corrispondenza viene rilevata anche nell'art. 649, ove nella rubrica si parla di persona offesa e nel testo di reato "commesso in danno"; e così nell'art. 9, terzo comma (reato commesso a "danno di uno straniero"), e nell'art. 380 (patrocinio o consulenza infedele).

La tesi non ci sembra però condivisibile, perchè quando il codice penale parla di "reato commesso a danno di" non fa riferimento al danno civile, ma al danno criminale: è lo stesso concetto che in altri casi è espresso con la locuzione "reato commesso contro" (art. 577, secondo comma, c.p.), ed entrambe si riferiscono esclusivamente al soggetto passivo e non al civilmente danneggiato (39).

Le innovazioni normative introdotte dal nuovo codice di procedura penale hanno inoltre fatto cadere alcune disposizioni portate a sostegno della criticata tesi, abrogate (40) o riformulate in modo tale da portare necessariamente a conclusioni opposte (41): le condizioni di offeso e danneggiato sono ora formalmente indicate in via disgiuntiva fra le cause di astensione, con riferimento ai prossimi congiunti del giudice (art. 36, lett. e) e ai fini della determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (art. 11, già art. 41-*bis*).

Attualmente l'unico elemento ancora valido potrebbe essere l'art. 338 c.p.p., corrispondente all'abrogato art. 11 c.p.p. 1930, il quale, nel regolare l'istituto del curatore speciale, dispone che tale soggetto ha facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa: ma in proposito è stato esattamente rilevato (42) che il legislatore, attribuendo tale facoltà al curatore, mirava a risolvere il problema della tutela processuale degli incapaci, e

in questa prospettiva non poteva trascurare il fatto che, frequentemente, la posizione di offeso, quale titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, coincide con quella di danneggiato, inteso nel senso di titolare dell'interesse economico o morale pregiudicato dall'azione delittuosa o contravvenzionale. Considerando, inoltre, la peculiarità della posizione giuridica del minore o dell'infermo di mente privo di rappresentante legale, non è possibile trarre da tale situazione normativa deduzioni di carattere generale e sistematico.

Le medesime considerazioni valgono anche per l'art. 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e per l'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), addotti a sostegno della tesi criticata, che riflettono casi peculiari, nei quali alla persona offesa vengono riconosciuti particolari diritti civilistici.

La prima norma dispone, invero, che nei giudizi regolati dagli artt. 177 ss. della stessa legge "la persona offesa costituitasi parte civile" può chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli artt. 159 e 160 (rimozione o distruzione dello stato di fatto da cui risulta la lesione di un diritto di utilizzazione economica delle opere): la seconda prescrive che "nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa la persona offesa può chiedere, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 c.p., una somma a titolo di riparazione".

Si tratta, dunque, di ipotesi particolari, non suscettibili di generalizzazioni.

Del resto, se è vero che nell'art. 12 cit. i provvedimenti riparatori e restitutori sono previsti a favore del diffamato che, come tale, è necessariamente offeso e danneggiato, ciò non esclude, in via teorica, che altra persona danneggiata possa esercitare l'azione civile nel processo penale promosso su querela del diffamato ed in tale sede insistere per il risarcimento del danno (43) (non anche per l'attribuzione della somma a titolo di riparazione, provvedimento previsto solo in favore del danneggiato - offeso).

Non vi è dubbio che l'orientamento in esame permetterebbe di conciliare due opposte esigenze; subordinando infatti la legittimazione a costituirsi parte civile alla coincidenza in una unica persona delle qualifiche di offeso e danneggiato dal reato, si consentirebbe soltanto a colui che ha subito un pregiudizio economico di agire in sede penale e si impedirebbe uno sviamento del processo rispetto all'accertamento sull'imputazione (44).

Tuttavia, l'assetto normativo introdotto dal nuovo codice di procedura penale porta ad escludere la necessaria coincidenza fra persona offesa e dan-

neggiata dal reato.

Già la diversa collocazione sistematica è indicativa (la persona offesa e il civilmente danneggiato sono disciplinati in due distinti titoli, il V e il VI, ma anche i poteri loro riconosciuti appaiono differenziati, sia temporalmente che nei contenuti).

La persona offesa è considerata uno dei soggetti del processo (45) ed assume un ruolo di cooperazione e di stimolo all'attività del pubblico ministero sin (e più che altro) dalla fase delle indagini preliminari; il danneggiato, definito dall'art. 74 c.p.p. come parte, deve differire, in quanto tale, la propria partecipazione al processo attraverso la costituzione di parte civile, possibile solo dopo la chiusura della fase procedimentale, e nel momento in cui i poteri della persona offesa si attenuano sensibilmente.

Questa regolamentazione attribuisce senza dubbio al danneggiato che sia anche offeso una situazione privilegiata rispetto al semplice danneggiato: la persona offesa può in effetti intervenire ed agire nel procedimento fin dall'inizio, influenzandone in qualche modo il successivo svolgimento, e preordinare una situazione processuale più favorevole all'accoglimento della pretesa risarcitoria, mentre il mero danneggiato, per far valere le proprie istanze, deve attendere la maturazione dei presupposti per la costituzione di parte civile (46).

Ma sembra chiaro che dal combinato disposto degli artt. 398, 401 e 404 c.p.p. emerga la possibilità per il danneggiato, che non sia al tempo stesso persona offesa, di esercitare l'azione civile in sede penale.

Gli artt. 398 e 401 c.p.p. prevedono, infatti, che la persona offesa sia avvisata dell'esperimento di un incidente probatorio e che il suo difensore possa assistervi, mentre l'art. 404, stesso codice, stabilisce l'inefficacia nel giudizio civile della sentenza penale di assoluzione basata su una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato non è stato in grado di partecipare: poichè l'offeso deve essere sempre posto in grado di intervenire all'incidente probatorio, l'ora ricordata previsione normativa significa che può esistere anche un danneggiato diverso dalla persona offesa.

Ciò che rileva, dunque, è la sussistenza di un pregiudizio economicamente valutabile a carico di taluno, senza esigere che costui sia anche persona offesa (47).

Poichè la responsabilità civile da reato deve essere considerata come una specie del più ampio *genus* degli illeciti extracontrattuali, una eventuale limitazione dell'esperibilità dell'azione risarcitoria in sede penale al solo danno sofferto da chi assume la veste di persona offesa (o di soggetto passivo), dovrebbe essere espressamente prevista, mentre, in realtà, l'art. 74 cit.

estende anche ad altri soggetti l'esercizio di tale pretesa risarcitoria nell'ambito del processo penale.

Va aggiunto che depone in favore della tesi esposta anche il già rammentato contenuto degli artt. 11 e 33, lett. e), c.p.p., ove i termini di persona offesa e danneggiato vengono utilizzati in alternativa, come distinte ipotesi di deroga alla competenza o di astensione.

La necessità di escludere, al fine della costituzione di parte civile, la coincidenza delle qualità di offeso e danneggiato dal reato, trova infine conferma nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, ove è scritto (seppure con la criticata equivalenza fra i concetti di soggetto passivo e persona offesa) che "il nuovo progetto inserendo l'offeso dal reato in un titolo autonomo rispetto a quello dedicato alle parti private diverse dall'imputato, ha inteso appunto sottolineare il ruolo ad esso assegnato rispetto al danneggiato: mentre all'uno quale titolare dell'interesse leso dalla norma di diritto sostanziale violata sono riconosciuti facoltà e diritti sin dalla prima fase delle indagini preliminari, all'altro (nel caso in cui non sia anche persona offesa) è potenzialmente assegnato un ruolo processuale solo in quanto il procedimento sia pervenuto alla fase indicata all'art. 78 (nel testo definitivo art. 79) così da consentire la possibilità della costituzione di parte civile" (48).

NOTE

1) Il codice penale, al libro I, capo IV (artt. 120 ss.), sotto il titolo "Sulla persona offesa dal reato", disciplina gli istituti della querela, dell'istanza e della richiesta, mentre il codice di procedura penale, al libro I, titolo VI (Persona offesa dal reato - artt. 90 ss.), regola i poteri e i diritti attribuiti a tale soggetto e l'intervento degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

2) AIMONETTO, *Persona offesa dal reato*, in *Enc.dir.*, Vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 319 ss.; ANTOLISEI, *L'offesa e il danno del reato*, Bergamo, 1930, p. 108 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, parte generale, Milano, 1994, p. 168; BETTIOL-PETTOELLO-MANTOVANI, *Diritto penale*, parte generale, Padova, 1986, p. 762 ss.; FIANDACAMUSCO, *Diritto penale*, parte generale, Bologna, 1989, p. 134; FROSALI, *Soggetto passivo del reato*, in *Novis. dig. it.*, Vol. XVII, Torino, 1970, p. 816 ss.; GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971, p. 6; SETTE, *La persona offesa nel nuovo codice di procedura penale*, in *Cass.pen.*, 1991, I, p. 1907; TAORMINA, *Diritto processuale penale*, vol. II, Torino, 1995, p. 268; in senso sostanzialmente (anche se non esplicitamente) conforme si vedano anche DALIA-FERRAIOLI, *Corso di diritto processuale penale*, Padova, 1992, p. 145, e LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 1994, p. 69, i quali definiscono la persona offesa come il titolare del bene-interesse penalmente tutelato dalla norma penale, che si assume violata. In giurisprudenza cfr. Corte cost. 28 dicembre 1971, n.

206, in *Giur. cost.*, 1974, II, p. 2304; Cass. 16 marzo 1965, Rinaldi, in *Giust.pen.*, 1966, III, c. 23; Cass. 28 giugno 1969, Sarluca, in *Cass. pen. Mass. annot.*, 1970, p. 1392; Cass. 28 novembre 1973, Barabesi, *ivi*, 1974, p. 1175; Cass. sez. unite, 21 aprile 1979, Pelosi e Armellini, in *Cass.pen.*, 1979, p. 1074; Cass. 26 giugno 1981, Agnellini, *ivi*, 1983, p. 596; Cass. 27 ottobre 1983, Castiglioni e altri, in *Riv. pen.*, 1984, p. 388.

3) CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, Firenze, 1924, p. 74.

4) CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, Padova, 1926, p. 68 ss.

5) A. ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridico penale*, Torino, 1913, p. 9.

6) Così ANTOLISEI, *Manuale cit.*, p. 170; MANTOVANI, *op. cit.*, p. 170, preferisce parlare di oggetto materiale della condotta, consistente nella entità su cui cade la condotta tipica. Si veda anche GIANNITI, *L'oggetto materiale del reato e della tutela giuridico penale*, Milano, 1966, p. 187 ss.

Sulla differenza fra oggetto giuridico e oggetto materiale del reato, cfr. MANZINI, *op. cit.*, p. 582, il quale, dopo aver operato una distinzione anche fra oggetto giuridico generale (costituito dall'ordine giuridico tutelato dallo Stato) e oggetto giuridico speciale (dato da quel particolare bene - interesse che il fatto incriminato lede o espone a pericolo, e a protezione del quale interviene la tutela penale), definisce l'oggetto materiale quell'elemento costitutivo di un fatto delittuoso in relazione al quale avviene la violazione dell'interesse protetto, e che rappresenta l'entità materiale (persona o cosa) cui si riferisce l'azione o l'omissione.

7) ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 169; MANTOVANI, *op. cit.*, p. 240; MANZINI, *op. cit.*, p. 587.

8) Cfr. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 239.

9) BETTIOL, *Diritto penale*, parte generale, Padova, 1978, p. 678; SANTORO, *Manuale di diritto penale*, Vol. III, Torino, 1965, p. 16.

10) A fini di completezza è necessario aggiungere che, secondo alcuni autori, il complesso della famiglia, nel libro II, titolo XI del codice penale, ha una funzione puramente indicativa dovuta ad un'esigenza di raggruppamento dei reati: a tal proposito cfr. AMENDOLA, *La nuova formulazione degli artt. 573 e 574 codice penale dopo la sentenza della Corte costituzionale*, in *Arch. pen.*, 1968, I, p. 340; PANNAIN, *La condotta nel delitto di maltrattamenti*, Napoli, 1964, p. 21; PISAPIA, *Delitti contro la famiglia*, Torino, 1953, p. 95 ss.

11) GIARDA, *op. cit.*, p. 21; GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, 1952, Vol. I, p. 72: "da un punto di vista giuridico è assurdo parlare di beni della famiglia, della società o della società di Stati, questi non sono soggetti giuridici, solo la persona fisica o morale e tra quest'ultima lo Stato lo sono".

12) Cfr. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIX, Torino, 1973, p. 82 ss., il quale prende le mosse dalla duplice funzione retributiva e rieducativa attribuita alla pena dall'art. 27, terzo comma, Cost. per giungere alla conclusione che "l'equilibrio fra le due funzioni deve avvenire radicando l'incriminazione su di un fatto offensivo (espressione comprensiva sia della lesione che della messa in pericolo dell'interesse tutelato)": la necessaria lesività dell'illecito penale viene poi rafforzata dall'affermazione del carattere personale della responsabilità penale, contenuto nell'art. 27, primo comma, Cost. che vieta di "strumentalizzare l'uomo ai fini di politica criminale" e dagli altri principi riconosciuti nella costituzione, quali la libertà morale, la tolleranza ideologica, la tutela delle minoranze, mentre l'uso della locuzione "fatto" nell'art. 25, secondo comma, sarebbe incompatibile con la punizione di meri atteggiamenti interiori o di meri sintomi di pericolosità indivi-

duale. Secondo MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, p. 116 ss., sarebbero altresì decisivi i principi della sovranità popolare e di uguaglianza (art. 1, secondo comma, e 3, primo comma, Cost.). Cfr. anche FIANDACA - MUSCO, *op. cit.*, p. 31 ss.; FIORE, *Diritto penale*, parte generale, vol. I, Torino, 1993, p. 288; ID., *Il principio di offensività*, in *Ind. Pen.*, 1994, p. 278 seg.; FIORELLA, *Reato in generale*, in *Enc. dir.*, Vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 793 seg.; M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro Pen.*, 1968, p. 8 ss.; MANTOVANI, *op. cit.*, p. 206 ss.; MARINUCCI - DOLCINI, *Corso di diritto penale*, vol. I, Milano, 1995, p. 78 ss.. *Contra*, vedi però VASSALLI, *Considerazioni sul principio di offensività*, in *Scritti in memoria di U. Pioletti*, 1982, p. 659 ss.; ZUCCALA', *Sul preteso principio di necessaria offensività*, in *Studi in memoria di Delitala*, vol. III, 1984, p. 1700 ss.. Secondo PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 1993, p. 99 ss., la costituzione consentirebbe l'introduzione anche di reati di scopo, nel senso che il legislatore "potrebbe intervenire con la sanzione penale sia per tutelare beni giuridici preesistenti, sia per conseguire scopi politici particolari".

13) Corte Cost. 26 marzo 1986, n. 62, in *Giur. Cost.*, 1986, p. 415; cfr. in senso sostanzialmente conforme Corte Cost. 11 luglio 1991, n. 333, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 1992, p. 285 ss., con nota di PALAZZO, *Dogmatica ed empiria nella questione di costituzionalità della legge antidroga*. Sulla costituzionalizzazione del principio di colpevolezza, vedi Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 1988, p. 686 ss., e Corte cost. 13 dicembre 1988, n. 1085, *ivi*, 1990, p. 289 ss., con nota di VENEZIANI, *Furto d'uso e principio di colpevolezza*.

14) MANTOVANI, *op. cit.*, p. 239. E' il tipico caso delle contravvenzioni, ad esempio di quelle relative al gioco d'azzardo non truffaldino, ove non esiste alcuna persona offesa, ma solo l'interesse dello Stato a vietare tale attività: altri casi possono individuarsi nel possesso non autorizzato di armi, esplosivi o sostanze stupefacenti.

L'autore osserva in proposito che i reati di scopo assumono sempre più spesso come propria finalità "la tutela di una funzione, cioè del modo, affidato dalla legge alla pubblica amministrazione, di soluzione di un conflitto di interessi", come avviene per la incriminazione degli scarichi inquinanti non in quanto tali, ma perché non autorizzati, o per i reati di mera trasgressione di regole tecnico - burocratiche connesse alla gestione pubblica dei beni giuridici (reati tributari ed ambientali): si è, così, al di fuori della tematica dell'oggetto giuridico e della offesa, sia pure ad una serie indeterminata di soggetti, che, tuttavia, è giustificabile a causa della irrinunciabilità di certe deroghe per la prevenzione delle lesioni a beni primari, da contenersi nei limiti dell'essenzialità (*op. cit.*, p. 226 ss.).

Secondo MARINUCCI-DOLCINI, *op. cit.*, p. 189 ss., i reati economici e quelli ambientali non possono essere classificati senza vittime, ma, all'opposto, come reati caratterizzati da una vittimizzazione di massa, nel senso che offendono, direttamente o indirettamente, cerchie ampie, e non di rado vastissime, di persone.

15) BETTIOL, *op. cit.*, p. 675; GRISPIGNI, *op. cit.*, p. 280; MANZINI, *op. cit.*, p. 586; MORO, *La subbiettivazione della norma penale*, Bari, 1942, p. 45 ss.; PISANI, *Giurisdizione penale*, in *Enc. dir.*, vol. XIX, Milano, 1969, p. 382. C'è anche chi sostiene, peraltro isolatamente, come il DELOGU, *La loi penal et son application*, Vol. I, Alessandria d'Egitto, 1956-1957, p. 163 ss., che si dovrebbe considerare soggetto passivo del reato solo esclusivamente lo Stato, poiché le persone fisiche o giuridiche sarebbero soltanto soggetti passivi dell'azione. Anche in giurisprudenza si trovano riferimenti al soggetto passivo costante: Cass. 21 aprile 1979, Guglielmini, in *Foro it.*, 1979, II, c. 359; Cass. 27 giugno 1979,

Ghisotti e altro, in *Riv. giur. lav.*, 1980, IV, p. 168, e in *questa Rivista*, 1981, p. 1558; Cass. 26 giugno 1981, Agnellini, in *Cass. Pen.*, 1983, I, p. 596.

16) GIARDA, *op.cit.*, p. 10 ss., il quale rileva in proposito che il codice penale ha fornito un indice testuale per avvalorare tale impostazione, distinguendo due tipi di richiesta, la cui diversità va ritrovata nella considerazione dello Stato, da un lato come soggetto passivo particolare, e dall'altro come soggetto passivo costante: sotto il primo profilo assumerebbe rilevanza la previsione degli artt. 127, 296, 297, 299, che costituirebbe l'espressione della soggettività passiva immediata dello Stato, mentre gli artt. 8, 9, 10, stesso codice, rappresenterebbero l'indice evidente che lo Stato italiano ha interesse ad applicare la pena anche nei casi in cui il principio di territorialità viene meno perché il fatto è stato commesso fuori dei suoi confini. Quest'ultimo caso, comunque, andrebbe considerato come un'eccezione rispetto al concetto di soggetto passivo quale emerge dal codice penale.

17) MANTOVANI, *op. cit.*, p. 239.

18) ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 170.

19) ANTOLISEI, *Manuale*, cit., p. 169; DURIGATO, *Rilievi sul reato plurioffensivo*, Padova, 1972, p. 26; GIARDA, *op. cit.*, p. 16; MANTOVANI, *op. cit.*, p. 226; contra PAGLIARO, *Bene giuridico e interpretazione della legge penale*, in *Studi in onore di Antolisei*, II, Milano, 1965, p. 396 nota 16: "anche quando di fatto il reato leda una molteplicità d'interessi e questi siano presi in considerazione dalla legge, uno solo resta l'interesse decisivo per determinare l'oggetto della tutela".

Oltre ai casi di reato continuato, complesso od aberrante, va ricordato il delitto di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.), per il quale si ritiene che il soggetto passivo sia tanto il mittente quanto il destinatario: cfr. al riguardo BATTAGLINI, *La querela*, Torino, 1958, p. 260; COSTA, *Unità dell'azione con pluralità di offesi. Se reato unico o plurimo agli effetti del regolamento della querela (artt. 122, 154 c.p.)*, in *Annali di dir. e proc. pen.*, 1936, p. 258. Anche nel falso in titolo di credito la titolarità del diritto di querela deve essere riconosciuta sia al prenditore che al girante e, nel caso di asse-gno, anche alla banca trattaria.

20) Come ipotesi del primo gruppo può ricordarsi il delitto di rapina ex art. 628 c.p.: la configurazione di tale reato comporta la lesione di un interesse di tipo patrimoniale, oltre a quello della libertà individuale; le ipotesi del secondo gruppo sono invece costituite dalle molteplici fattispecie rubricate come illeciti contro la pubblica amministrazione (oltraggio, violenza o resistenza a pubblico ufficiale), contro l'amministrazione della giustizia (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) o contro la personalità interna dello Stato: cfr. ARAGONA, *Reato plurioffensivo: categoria operativa e non meramente descrittiva*, in *Cass. pen.*, 1971, p. 975; GALLO, *Il dolo*, in *enc. dir.*, Vol. XVIII, Milano, 1964, p. 790; GIARDA, *op. cit.*, p. 16.

21) Cfr. PENNISI, *Parte civile*, in *Enc. dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981, p. 989, sia pure nella diversa prospettiva di addivenire ad una identificazione fra persona offesa e danneggiata dal reato; SABATINI, *Soggetto passivo, persona offesa, danneggiato e delitti che comunque offendono il patrimonio*, in *Giust. pen.*, 1958, II, c. 1118.

22) VANNINI, *La persona offesa dal reato e la diminuzione dell'art. 62, n. 5, c.p.* in *Riv. pen.*, 1938, I, p. 388, il quale precisa che "può infatti accadere che una norma penale tuteli nel contempo due distinti soggetti, fissando di conseguenza in uno solo di questi la soggettività passiva del reato, senza però escludere nell'altro soggetto la qualità di persona offesa dal reato. Si pensi ai delitti contro la sanità ed integrità della stirpe, ove soggetto passivo è

lo Stato, ma accanto a questo altre persone possono chiamarsi offese”.

23) Cass. 7 marzo 1962, Zullo, in *Cass. pen. Mass. annot.*, 1962, p. 651; Cass. 25 giugno 1971, Allavena e altri, *ivi*, 1972, p. 1462; Cass. 12 maggio 1972, Paoli, *ivi*, 1973, p. 1180; Cass. 10 maggio 1963, Di Leginio, in *Giust. pen.*, 1963, II, c. 715; Cass. 29 gennaio 1970, Coluri, *ivi*, 1971, II, c. 173. Si tratta, tuttavia, di massime che sembrano intendere per soggetto passivo il c.d. oggetto materiale del reato: cfr. anche Cass. 3 luglio 1964, Ginetti, in *Giust. pen.*, 1965, II, c. 487, con nota di FLEURY, *Oggetto giuridico, soggetto passivo e attenuanti del risarcimento del danno nei reati plurioffensivi e, in particolare, nel delitto di sfruttamento della prostituzione*.

24) Cfr. sull'argomento ROMANO-GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, Vol. II, Milano, 1990, p. 256.

25) Così ROMANO-GRASSO, *op. cit.*, p. 257.

26) AMODIO, *Persona offesa dal reato*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di AMODIO-DOMINIONI, vol. I, Milano, 1989, p. 540 ss., indica la persona offesa come soggetto titolare di un'accusa privata sussidiaria senza la qualità di parte; di sostanziale riconoscimento di un ruolo di accusa penale privata, accessoria e adesiva rispetto a quella pubblica, parla GHIARA, *Persona offesa dal reato*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da CHIAVARIO, vol. I, Torino, 1989, p. 404 ss.; cfr. in senso sostanzialmente conforme, CONSO-GREVI, *Profili del nuovo codice di procedura penale*, Padova, 1993, p. 80; TAORMINA, *Diritto processuale penale cit.*, p. 268.

27) ANTOLISEI, *Manuale cit.*, p. 183 ss.; ICHINO, *La parte civile nel processo penale - La legittimazione*, Padova, 1989, p. 14; FAVALLI, *Sull'ammissibilità di costituzione di parte civile nell'apologia di delitti (nel caso: gli ebrei)*, in *Arch. pen.*, 1959, p. 483; GUARNERI, *Restituzione e risarcimento del danno da reato*, in *Novis. dig. it.*, vol. XV, Torino, 1968, p. 744; MANTOVANI, *Diritto penale, cit.*, p. 901 ss.; e in giurisprudenza Cass. sez. unite. 21 aprile 1979, Pelosi e Armellini, *cit.*; Cass. 16 maggio 1980, Di Gregorio, in *Cass. pen.*, 1982, p. 48; Cass. 26 giugno 1981, *cit.*; Cass. 6 giugno 1985, Nardecchia, *ivi*, 1986, p. 1752; Cass. 4 luglio 1986, Di Leo, *ivi*, 1989, p. 377; Cass. 16 febbraio 1990, Santacaterina, *ivi*, 1992, p. 2431.

CARRARA, *op. cit.*, p. 103-104, distingueva un danno immediato o diretto, consistente in “quel male che il delitto reca col violare il diritto attaccato”, e un danno mediato, caratterizzato dal “pregiudizio che il delitto reca a tutti i cittadini che non furono dall'azione direttamente colpiti (c.d. allarme sociale)”.

In senso contrario si vedano le opinioni di CARNELUTTI, *op. cit.*, p. 210, per il quale il danno criminale è sempre anche risarcibile e con esso si identifica, e di U. GUALTIERI, *La parte civile nel processo penale*, Napoli, 1968, p. 17 ss. e 119 ss., che ritiene il danno civile compreso in quello criminale e afferma che molte volte il codice (del 1930) usa l'espressione persona offesa dal reato per far riferimento al civilmente obbligato.

Va anche rammentato che Corte cost. 20 dicembre 1968, n. 132, in *Foro it.*, 1969, I, c. 3, sembra ritenere coincidenti le figure di offeso e danneggiato dal reato.

28) ROCCO, *op. cit.*, p. 384 ss.

29) ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 184 ss.; GUARNERI, *op. cit.*, p. 744.

30) ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 775; GUARNERI, *op. cit.*, p. 747.

31) ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 774 ss.

32) Oltre al danno patrimoniale e non patrimoniale, è stato individuato un *tertium genus* di danno risarcibile, il danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità

psicofisica della persona, il cui ristoro viene riconosciuto in via autonoma anche se non vi siano ripercussioni sul patrimonio morale o materiale del soggetto: cfr. per tutti in dottrina ALPA, *Il danno biologico - percorso di un'idea*, Padova, 1987; Cass. 6 giugno 1981, n. 3676, in *Foro it.*, 1981, I, c. 1884; Cass. 11 febbraio 1985, n. 1130, in *Arch. giur. circ.*, 1985, p. 581; Cass. 5 settembre 1988, n. 5033, in *Giur. it.*, 1989, I, 1, c. 1178; Cass. 10 marzo 1990, n. 1954, in *Riv. giur. circ.*, 1991, p. 643; Cass. 13 gennaio 1993, n. 357, in *Foro it.*, 1993, I, c. 1897; vedi anche Corte cost. 26 luglio 1979, n. 87 e n. 88, in *Foro it.*, 1979, I, c. 2543; Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184, *ivi*, 1986, I, c. 2053; Corte cost. 18 luglio 1991, n. 356, *ivi*, 1991, I, c. 329; Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372, *ivi*, 1994, I, c. 3297.

33) PISANI-MOLARI-PERCHINUNNO-CORSO, *Appunti di procedura penale*, Bologna, 1994, p. 106.

34) AIMONETTO, *Persona offesa*, cit., p. 319; BELLAVISTA, *Azione civile nel processo penale*, in *Novis. dig. it.*, Vol. II, Torino, 1958, p. 56; CONSO, *Istituzioni di diritto processuale penale*, Milano, 1969, p. 162; CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1992, p. 256; DALIA-FERRAIOLI, *op. cit.*, p. 151; DI LEGGE, *Persona offesa dal reato e parte civile*, in *Il nuovo processo penale*, a cura di CASTELLI - ICHINO, Milano, 1991, p. 115; DINACCI, *Vecchi e nuovi orientamenti sul fondamento giustificativo dell'istituto della parte civile nel processo penale*, in *Foro it.*, 1970, V, c. 52 ss.; FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, Vol. I, Milano, 1965, p. 113; GIARDA, *op. cit.*, p. 24; ICHINO, *La parte civile nel processo penale*, cit., p. 13; LOZZI, *La costituzione di parte civile di un Consiglio dell'ordine in un procedimento per omicidio*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 1985, p. 836 ss.; ID., *Lezioni di procedura penale*, cit., p. 69; MANTOVANI, *op. cit.*, p. 249 e 896 ss.; ONDEI, *Osservazioni sulla nozione di soggetto passivo del reato*, in *Riv. pen.*, 1948, p. 591; PIOLETTI, *Parte offesa*, in *Nuovo dig. it.*, Vol. IX, Torino, 1939, p. 486; PISANI-MOLARI-PERCHINUNNO-CORSO, *Appunti*, cit., p. 106 ss.; TAORMINA, *op. cit.*, p. 249 ss.; in giurisprudenza cfr. Cass. 7 marzo 1962, cit.; Cass. 8 ottobre 1965, Ferretti, in *Cass. pen.*, 1966, p. 417; Corte cost. 28 dicembre 1971, n. 206, in *Giur. Cost.*, 1971, II, p. 2304; Cass. 1 luglio 1980, Fiori, in *Cass. pen.*, 1981, III, c. 582; Cass. 28 gennaio 1983, Bortolotti, *ivi*, 1984, p. 1138; Cass. 12 gennaio 1984, Manuzzi, in *Giust. pen.*, 1985, III, c. 225; Cass. 15 novembre 1986, Rosa, in *Cass. pen.*, 1988, p. 1927; Cass. 20 febbraio 1987, Occhipinti, *ivi*, 1988, p. 852; Cass. 5 giugno 1989, Palermo, *ivi*, 1991, p. 592; Cass. 8 ottobre 1993, Fornasier, in *Giust. pen.*, 1994, III, c. 496; in senso contrario, vedi però Cass. 3 novembre 1972, Marconi, in *Cass. pen.*, 1974, p. 137.

Sulle recenti proposte di ricondurre il danno, specie se non patrimoniale, nell'alveo delle sanzioni penali, cfr., da ultimo, in senso critico, ROMANO, *Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, p. 865 ss..

35) Gli artt. 22 e 23 del codice di procedura penale del 1930 riconoscevano la legittimazione ad esercitare l'azione civile nel processo penale per la restituzione e il risarcimento del danno, attraverso la costituzione di parte civile, alla persona alla quale il reato ha arrecato danno o a chi la rappresenta per legge: gli artt. 74 e 75 del vigente codice consentono l'esercizio dell'azione civile nel processo penale per le restituzioni e il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale, al soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero ai suoi successori universali. Da queste previsioni differenziate, si deduce che la legittimazione a costituirsi parte civile è stata ampliata dalle persone (fisiche e giuridiche) alle associazioni non riconosciute, e dagli eredi a chiunque subentri nella situazione giuridica del danneggiato.

36) AMODIO, *La persona offesa dal reato nel nuovo processo penale*, in *Studi in*

memoria di Pietro Nuvolone, Vol. III, Milano, 1991, p. 8 ss.; BELLAVISTA, *op. cit.*, p. 56; CAPALOZZA, *Parte civile*, in *Novis. dig. it.*, Vol. XII, Torino, 1965, p. 468; CONSO-GALLO, *Legittimazione attiva alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni cagionati da autocalunnia*, in *Riv. pen.*, 1967, I, p. 5; G. CORDERO, *La posizione dell'offeso dal reato nel processo penale: una recente riforma della Repubblica federale tedesca ed il nostro nuovo codice*, in *Cass. pen.*, 1989, p. 1130; DE MARSICO, *Legittimazione attiva e passiva all'esercizio dell'azione civile*, in *Giust. pen.*, 1933, II, p. 1521; DINACCI, *La parte civile nel processo penale*, in *Riv. pen.*, 1966, I, p. 415; FORTUNA, *Azione penale e azione risarcitoria*, Milano, 1980, p. 193 ss.; FROSALI, *Sistema penale italiano*, vol. IV, Torino, 1958, p. 239 ss.; GUARNERI, *op. cit.*, p. 744 ss.; LOZZI, *Lezioni cit.*, p. 248 ss.; MALIN-VERNI, *Principi del processo penale*, Torino, 1972, p. 242; MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, Vol. I, Torino, 1967, p. 371; PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, Napoli, 1933, note 156 e 228; SABATINI, *Soggetto passivo cit.*, c. 110; SAM-MARCO, *Considerazioni sulla persona offesa dal reato nel nuovo codice di procedura penale*, in *Giust. pen.*, 1989, III, c. 734; TAORMINA, *op. cit.*, p. 249; TRANCHINA, *Persona offesa dal reato*, in *Enc. giur.*, Roma, Vol. XXIII, 1990, p. 2.

In giurisprudenza cfr. Cass. 5 ottobre 1964, COMINELLI e altri, in *Cass. pen.*, 1965, p. 856; Cass. 2 marzo 1981, BRANDOLINI, *ivi*, 1982, p. 1826; Cass. 12 gennaio 1984, MANUZZI *cit.*; Cass. 22 aprile 1985, ASLAN, in *Cass. pen.*, 1986, p. 829; Cass. 20 febbraio 1987 *cit.*; Cass. 25 giugno 1990, NASSISI, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1991, p. 465.

37) GIARDA, *op. cit.*, p. 28 ss.; LEVI, *La parte civile nel processo penale italiano*, Padova, 1936, p. 246 ss.; PIOLETTI, *op. cit.*, p. 493. Su una posizione intermedia si sono attestati quanti sostengono che legittimata all'esercizio dell'azione civile è la persona che sia ad un tempo offesa e danneggiata dal reato, intendendo però per persona offesa non solo il soggetto passivo, titolare del bene tutelato dalla norma penale, ma anche i soggetti titolari di un bene secondario ovvero di un bene collegato alla tutela del bene primario: cfr. PENNISI, *op. cit.*, p. 989; GRIMALDI, *L'azione civile nel processo penale*, Napoli, 1965, p. 152 ss.; quest'ultimo distingue tra il soggetto passivo, quale titolare dell'interesse essenziale alla sussistenza del reato, e parti lese intese invece come titolari d'interessi secondari tutelati dalla norma penale, e ritiene che il danneggiato non deve essere necessariamente soggetto passivo del reato, ma deve comunque essere parte lesa dal reato.

38) LEVI, *op. cit.*, p. 246 ss.

39) BATTAGLINI, *op. cit.*, p. 256 nota 36.

40) Ci si riferisce agli artt. 300 e 306 C.P.P.. 1930, che attribuivano diritti o facoltà alla persona offesa anche in previsione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, i quali venivano adottati a sostegno della tesi poiché sarebbe stato disarmonico che il danneggiato non offeso ne fosse privo: GIARDA, *op. cit.*, p. 30.

41) Art. 64, n. 4 c.p.p.. 1930, il quale prevedeva come motivo di ricsuzione del giudice il caso che alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie fosse offeso dal reato, imputato, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda: la mancata citazione nella norma del danneggiato veniva giustificata considerando tale figura soggettivamente coincidente con quella dell'offeso (così GIARDA, *op. cit.*, p. 30-31; *contra* FORTUNA, *op. cit.*, p. 204 ss.). Nel nuovo codice, però, tra le cause di ricsuzione e di astensione viene espressamente menzionata, relativamente ai prossimi congiunti del giudice o del coniuge, oltre alla condizione di offeso, quella di danneggiato (art. 36, lett. e). Lo stesso si può dire a proposito della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (art. 11 c.p.p., già art.

41-bis c.p.p. 1930).

42) FORTUNA, *op. cit.*, p. 197.

43) FORTUNA, *op. cit.*, p. 211 nota 14.

44) SAMMARCO, *op. cit.*, c. 733; cfr. anche PENNISI, *op. cit.*, p. 989.

45) Cfr. CONSO, *La persona offesa dal reato tra interesse pubblico e interesse privato*, in *Giust. pen.*, 1979, I, c. 27, il quale ha sottolineato come la persona offesa, esclusa dal ruolo di parte, è impegnata in un'attività di collaborazione "indipendentemente dall'esistenza di un danno da risarcire o, comunque, dalla volontà di richiedere un possibile risarcimento, alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione delle eventuali responsabilità penali, a fini quindi di pubblico interesse"; cfr. anche AMODIO, *Persona offesa*, cit., p. 538 ss.; CONSO-GREVI, *op. cit.*, p. 80; DALIA-FERRAIOLI, *op. cit.*, p. 145; GHIARA, *Persona offesa*, cit., p. 406; si veda anche la *Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Doc. giust.*, marzo 1988, p. 77, nonché in *Gazzetta Ufficiale*, 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. n. 2.

46) Cfr. AMODIO, *Persona offesa dal reato* cit., p. 537; DE ROBERTO, *Le parti private diverse dall'imputato*, in *Doc. giust.*, 1988, vol. I, fasc. 6, c. 81; SAMMARCO, *op. cit.*, c. 736.

47) Si vedano, in questo senso, pur con diverse sfumature, gli autori e la giurisprudenza citati alla nota 34.

48) *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, cit., p. 79; cfr. anche l'art. 101 c.p.p.. La giurisprudenza prevalente segue il medesimo indirizzo: cfr. Cass. 20 febbraio 1987, cit.; Cass. 15 novembre 1986, Rosa, in *Cass.pen.*, 1988, p. 1927; Cass. 12 gennaio 1984, cit.; Cass. 1 luglio 1980, Fiori, *ivi*, 1981, III, c. 582; Corte cost., 28 dicembre 1971, n. 206, cit.; però, in senso contrario, vedi Cass. 3 novembre 1972, Marconi, in *Cass. pen.*, 1974, p. 137.